

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Pisa*  
[segreteria@pecordineavvocatipisa.it](mailto:segreteria@pecordineavvocatipisa.it)

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa*  
[ordinecommercialisti@pec.odcecpisa.it](mailto:ordinecommercialisti@pec.odcecpisa.it)

**OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022 n. 197 – “Tregua fiscale”**

Preg.mo Presidente,

come noto con la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono state introdotte una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici (cd. *Tregua Fiscale*).

In particolare, l'art. 1 della Legge citata ha previsto le seguenti misure:

1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
2. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
4. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
5. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
6. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
7. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218)
8. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)

9. Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2015 (commi da 222 a 230)
10. Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 (commi da 231 a 252): cd. *Rottamazione-quater*

\*\*\*

Con la presente, vorrei mettere in evidenza in particolare la possibilità offerta ai Contribuenti di accedere alle misure volte alla definizione agevolata introdotta per gli atti tributari oggetto di un contenzioso tributario pendente, al fine di consentirLe di segnalare ai Suoi iscritti le opportunità di definizione previste per tali atti.

Più precisamente, si tratta delle seguenti misure:

- a) Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
- b) Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
- c) Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218)

***a) Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)***

Possono essere definite tutte le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che siano pendenti in ogni stato e grado al 1/01/2023 (con la eccezione – per assenza importi da versare per il contribuente – delle controversie relative a rimborsi e ad atti di valore indeterminabile, ad esempio atti catastali, oltre alle ipotesi espressamente escluse dal comma 193).

Entro il 30/06/2023 è necessaria la presentazione della domanda - in attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio che è parte nel giudizio ( [dp.pisa@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.pisa@pce.agenziaentrate.it) ) - e il pagamento mediante F24 di un determinato importo correlato al valore della controversia (riferito quindi alla sola imposta ex art. 12 del D.Lgs. 546/92), differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio:

- ✓ 100% in caso di pronuncia favorevole all’Agenzia al 1/01/2023 oppure di ricorso solo notificato dal Contribuente al 1/01/2023

- ✓ 90% in caso ricorso pendente in primo grado (depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria) al 1/01/2023 oppure a seguito di cassazione con rinvio
- ✓ 40% in caso di pronuncia favorevole al contribuente al 1/01/2023 in primo grado
- ✓ 15% in caso di pronuncia favorevole al contribuente al 1/01/2023 in secondo grado
- ✓ 5% per le controversie pendenti in Cassazione al 1/01/2023 per le quali vi sia stata soccombenza dell' Agenzia in tutti gradi di merito

Per le controversie aventi ad oggetto solo sanzioni non collegate al tributo: 15% in caso di pronuncia favorevole al contribuente al 1/01/2023; 40% in tutti gli altri casi.

Per importi superiori a € 1.000 è possibile il pagamento rateale fino a 20 rate trimestrali (con applicazione degli interessi legali), ma non è consentito il versamento mediante compensazione.

Le controversie tributarie definibili non sono automaticamente sospese, ma il contribuente può fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle sentenze in scadenza nel periodo 1/01-31/07/2023.

L'eventuale diniego dell' Agenzia per carenza dei presupposti dovrà essere notificato entro 31/07/2024.

Maggiori dettagli sono stati indicati nella Circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, mentre sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate sono disponibili il Modello di domanda e le relative istruzioni al link [Normativa e prassi - Provvedimento 1 febbraio 2023 - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#) . Con separata risoluzione dell' Agenzia delle Entrate saranno a breve istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme mediante F24.

#### ***b) Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)***

Fino al 30/06/2023 è possibile concludere la conciliazione «agevolata», con riduzione delle sanzioni a 1/18 dei minimi edittali (anziché la ordinaria riduzione al 40% e al 50% prevista, rispettivamente, per il primo grado e per il secondo grado), delle controversie pendenti al 1/01/2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado in cui è parte l' Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di irrogazione sanzioni).

È un'ipotesi alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, precedentemente descritta.

Il versamento delle somme dovute (ovvero, in caso di rateizzazione fino a 20 rate trimestrali, della prima rata) deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Anche per questa ipotesi di definizione agevolata, non è consentita la compensazione. Per maggiori dettagli, rinvio alle indicazioni della Circolare n. 2 del 27 gennaio 2023.

***c) Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218)***

Fino al 30/06/2023 è poi introdotta una particolare ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di 1/18 dei minimi edittali.

Anche questa ipotesi è alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205.

Riguarda le controversie tributarie pendenti in Cassazione al 1/01/2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo e con il versamento integrale in un'unica soluzione delle somme dovute – per imposte, sanzioni ridotte, interessi e eventuali accessori – entro venti giorni dalla data di sottoscrizione.

Anche per questa ipotesi di definizione agevolata, non è consentita la compensazione.

A seguito di accordo sull'intera materia del contendere, il Contribuente che ha proposto il ricorso principale o incidentale per cassazione formalizza, entro il 30/06/2023, la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 390 c.p.c.

Per maggiori dettagli, rinvio alle indicazioni della Circolare n. 2 del 27 gennaio 2023.

\*\*\*

Per eventuali chiarimenti ai fini della presentazione delle domande di definizione agevolata, sarà possibile contattare l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale all'indirizzo email [dp.pisa.ul@agenziaentrate.it](mailto:dp.pisa.ul@agenziaentrate.it).

Con preghiera di estendere questa mia a tutti i Suoi iscritti, Le porgo i miei più cordiali saluti.

LA DIRETTRICE PROVINCIALE

*Paola Amodio*

*(firmato digitalmente)*